



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 52 – 29 MARZO 2024

Riunione del 20 marzo 2024

47.23.24 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- Sig. **Michele DI TERLIZZI** in qualità di Presidente p.t. della S.S. ASD MI3 Volley
- S.S. **ASD MI3 Volley** in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente estensore
- Avv. Andrea Varano Componente

Con atto di deferimento relativo al procedimento Reg. n. 31/23-24, la Procura Federale chiedeva al Tribunale Federale di instaurare un procedimento disciplinare nei confronti di:

- **DI TERLIZZI MICHELE**: *“in proprio e nella qualità di Presidente della ASD MI3 Volley, anche ai sensi di quanto disposto dall’art. 75 Regol. Giurisd. FIPAV, per avere, in data 21 ottobre 2023, in occasione dell’incontro tra la ASD MI3 Volley e la ASD Basiglio Volley MI3, aggredito verbalmente e fisicamente la sig.ra Anna Caracristi, nonché avere la ASD MI3 Volley, nel corso della stagione sportiva 2023-24, coperto con un telo nero la bacheca in uso alla ASD Basiglio Volley MI3 presso la Palestra dell’Istituto Comprensivo sito in Basiglio (MI), piazza Leonardo da Vinci n. 1, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 16 Statuto FIPAV, art. 19 RAT FIPAV, art. 1 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 74 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 1 Codice Etico FIPAV, art. 5 Codice Etico FIPAV, art. 1 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI”;*

- **ASD MI3 Volley**: *“in persona del legale rappresentante pro tempore, anche ai sensi di quanto disposto dall’art. 76 Regol. Giurisd. FIPAV, per avere il sig. Michele Di Terlizzi in data 21 ottobre 2023, in occasione dell’incontro tra la ASD MI3 Volley e la ASD Basiglio Volley MI3, aggredito verbalmente e fisicamente la sig.ra Anna Caracristi, nonché avere la ASD MI3 Volley, nel corso della stagione sportiva 2023-24, coperto con un telo nero la bacheca in uso alla ASD Basiglio Volley MI3 presso la Palestra dell’Istituto Comprensivo sito in Basiglio (MI), Piazza Leonardo da Vinci n. 1, con*





violazione delle seguenti disposizioni: art. 9 Statuto FIPAV, art. 16 Statuto FIPAV, art. 2 RAT FIPAV, art. 1 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 74 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 1 Codice Etico FIPAV, art. 5 Codice Etico FIPAV, art. 1 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI”.

Il Tribunale Federale disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 20 Marzo 2024 in videoconferenza.

Alla predetta udienza si collegavano, per la Procura, l'Avv. Umberto Pantanella, e per gli incolpati il Sig. Michele Di Terlizzi unitamente ai legali da questo nominati Avv.ti Simona Ceretta e Patrizia Pancanti.

Il Procuratore Federale, dopo illustrazione dell'atto di deferimento, concludeva per la dichiarazione di responsabilità disciplinare degli incolpati proponendo la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi cinque a carico del Sig. Michele Di Terlizzi e di Euro 500,00 a carico del sodalizio incolpato.

I legali degli incolpati, riportandosi integralmente alle deduzioni svolte nelle memorie difensive depositate ed alla documentazione depositata a corredo della stessa, insistevano nelle rassegnate conclusioni.

Il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale e delle conclusioni dallo stesso rassegnate;
- Uditi i difensori degli incolpati e preso atto delle conclusioni dagli stessi rassegnate;
- Preso atto delle memorie difensive depositate dagli incolpati e della documentazione del procedimento;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dall'esposto inoltrato dal Presidente del sodalizio A.S.D. Basiglio Volley MI3 nel quale veniva evidenziato che l'Amministrazione Comunale di Basiglio aveva concesso a tutte le Società utilizzatrici della palestra dell'Istituto Comprensivo di Piazza Leonardo da Vinci 1, di installare all'interno dell'impianto una bacheca murale per esporre le fotografie delle proprie squadre e i propri eventuali annunci, così come il sodalizio esponente aveva in effetti installato. Veniva argomentato dall'esponente che Sabato 21 Ottobre 2023, alle ore 17:00, si era





svolta nel suddetto impianto la gara tra le squadre della A.S.D. Basiglio Volley MI3 e della A.S.D. MI3 Volley, valida per il campionato di categoria U16 organizzato dal Comitato Territoriale di Milano –Monza e Lecco e prima dello svolgimento del suddetto incontro l'allenatrice della A.S.D. Basiglio Volley MI3, Prof.ssa Anna Caracristi, entrando in palestra trovava la bacheca riferibile al sodalizio esponente coperta con un telo nero, quale circostanza già in precedenza più volte segnalata quale iniziativa dei Dirigenti della MI3 Volley A.S.D.

Pertanto, Il giorno del predetto incontro, prima dell'inizio della partita, la Prof.ssa Caracristi manifestava il proprio dissenso ai dirigenti del MI3 Volley ricevendo immotivato diniego alla richiesta di rimozione del predetto telo che induceva la stessa a tentare di staccarlo autonomamente salendo sopra una panchetta ivi esistente, allorché, veniva asserito, entrava in palestra il signor Michele Di Terlizzi, presidente della A.S.D. MI3 Volley che immediatamente avrebbe aggredito la Prof.ssa Caracristi verbalmente inveendo contro di Lei con insulti e intimandole di scendere immediatamente dalla panca e di non toccare il telo. Veniva precisato, inoltre, dall'esponente, che il Di Terlizzi era passato alle vie di fatto ed aveva afferrato l'allenatrice per un braccio, stratonandola violentemente per cercare di tirarla giù dalla panca così da impedirle di staccare il telo che però, a causa dello strattone, veniva giù.

La Procura Federale, acquisito il predetto esposto, invitava il sodalizio esponente a fornire dichiarazioni sottoscritte dalla Prof.ssa Anna Caracristi e da altri soggetti tesserati (munite di fotocopia di documento d'identità degli stessi) in grado di confermare i comportamenti oggetto dell'esposto, quale richiesta a cui veniva dato seguito con comunicazione del 29.11.2023 corredata delle dichiarazioni richieste.

La Procura Federale, pertanto, ritenuti sufficientemente provati gli elementi di colpevolezza e di possibile rilevanza disciplinare a carico degli incolpati, esaurita così la fase istruttoria, inviava agli stessi rituale comunicazione di conclusione delle indagini all'esito della quale perveniva da parte dei difensori degli incolpati nel frattempo nominati apposita richiesta di audizione del Sig. Michele Di Terlizzi sui fatti oggetto del procedimento.

Pertanto, in data 04 Gennaio 2024, il Sig. Michele Di Terlizzi, assistito dai propri difensori, rilasciava apposite dichiarazioni in sede di audizione personale, laddove sostanzialmente affermava che: l'utilizzo nella palestra di striscioni aggiuntivi era stata autorizzata dal Comune e concordata con il Presidente del Basiglio Volley Sig. Tana Giuseppe. Prima dell'incontro del 21 Ottobre 2023 di aver chiesto solo spiegazioni alla Sig.ra Anna Caracristi mentre la stessa si accingeva, arrampicata su una panchetta, a levare uno striscione della MI3 Volley A.S.D. che copriva la bacheca fotografica del



Basiglio Volley. In assenza di risposta, di aver preso per un braccio la stessa senza strattollarla ma solo appoggiando la mano sul suo braccio invitandola a desistere dal suo inappropriato atteggiamento. Di aver subito una aggressione verbale dalla Sig.ra Anna Caracristi così da allontanarsi per entrare in un limitrofo locale adibito a deposito materiali subendo anche in quella sede reiterate aggressioni verbali dalla Sig.ra Caracristi, che aveva precedentemente strappato dal muro lo striscione gettandolo volontariamente in terra. Di riservarsi pertanto di produrre all'ufficio prove testimoniali e documentali a conferma di quanto dichiarato.

Il Procuratore Federale, attesa la riserva di produzione documentale e testimoniale, concedeva termine fino al giorno 9 gennaio 2024 per il deposito di eventuali note scritte e documentazione a cui veniva dato seguito dagli incolpati che depositavano, tramite i difensori nominati, note scritte corredate da dichiarazioni autografe rilasciate da tesserati sui fatti oggetto di procedimento unitamente a riproduzione fotografica dello stato dei luoghi, nelle quali veniva inoltre evidenziato che la copertura della bacheche con gli striscioni avveniva solo in occasione delle partite e non durante gli allenamenti e che tali modalità erano state frutto di apposito accordo con il Comune di Basiglio nonché tra i sodalizi utilizzatori della Palestra.

La Procura Federale, ritenendo comunque sussistenti gli elementi di colpevolezza e di possibile rilevanza disciplinare a carico degli incolpati, li deferiva innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.

Premesso quanto sopra, il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato compiutamente la documentazione oggetto del presente procedimento nonché le deduzioni svolte dagli incolpati nelle memorie difensive depositate innanzi questo Tribunale ed in udienza, ritiene di condividere, nei limiti che qui di seguito si espongono, le argomentazioni svolte dalla Procura Federale.

Or bene, preliminarmente appare opportuno precisare, che l'ordinamento domestico, per sua natura, non contiene norme tipicizzate che prevedono determinate conseguenze in presenza di specifiche condotte. Infatti, la tutela di carattere generale prevista dalle norme federali, deve ricondursi sostanzialmente al massimo rispetto dei principi di lealtà e probità sportiva, da intendersi quali cardini del predetto ordinamento, la cui valutazione, in relazione alla loro eventuale violazione, è demandata di volta in volta agli organi di giustizia sportiva a ciò demandati.

Precisato quanto sopra, appare utile rammentare come questo Tribunale abbia più volte affermato il principio in base al quale gli atleti e i tesserati in genere, proprio in ragione del vincolo tesserativo e associativo che li lega alla Federazione sportiva di appartenenza, sono tenuti a mantenere una



condotta conforme ai principi di lealtà e probità sportiva nel pieno rispetto delle norme federali FIPAV e del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

In tale contesto, con riferimento alla contestazione relativa alla copertura con un telo nero della bacheca in uso alla ASD Basiglio Volley MI3 presso la Palestra dell'Istituto Comprensivo sito in Basiglio (MI), piazza Leonardo da Vinci n. 1, si ritiene che la condotta del tesserato Michele Di Terlizzi sia stata assunta in violazione delle predette norme.

Infatti, risulta pacifico che il tesserato Di Terlizzi, anche perché dallo stesso ammesso, abbia disposto la copertura della bacheca riferibile al sodalizio Basiglio Volley con uno striscione della MI3 Volley A.S.D.

Non si rinviene però agli atti alcuna traccia, più volte invocata dalla difesa degli incolpati, di asseriti accordi intrattenuti tra i sodalizi utilizzatori della medesima palestra di poter coprire con i propri striscioni le bacheche altrui, così da doversi ritenere la condotta assunta dal dirigente incolpato del tutto superficiale e provocatoria nonché contraria ad ogni principio di lealtà sopra evidenziato.

Peraltro, la reazione dei rappresentanti del sodalizio esponente, da ritenersi comunque impropria per quanto in avanti motivato, attesta ancor di più la assoluta mancanza di ogni qualsivoglia accordo in relazione alle modalità di apposizione degli striscioni. Inoltre, sulla base di un attento esame della riproduzione fotografica depositata dalla difesa degli incolpati raffigurante lo stato dei luoghi, si rileva come lo striscione in esame, stante le sue ridotte dimensioni, ben poteva essere apposto accanto alla bacheca del Basiglio Volley dove si rinvengono ampi spazi utilizzabili, dovendosi così ricondurre alla condotta in esame un carattere meramente provocatorio ed intenzionale del tutto inappropriato con un contesto ambientale sportivo condiviso tra diversi sodalizi, dove dovrebbero emergere, dai rispettivi rappresentanti, idonei comportamenti da portare come esempio per tutti i giovani atleti coinvolti, a prescindere da inutili quanto futili rivalità.

Con riferimento alla contestazione sollevata nei confronti del Sig. Michele Di Terlizzi per avere lo stesso, in data 21 ottobre 2023, in occasione dell'incontro tra la ASD MI3 Volley e la ASD Basiglio Volley MI3, aggredito verbalmente e fisicamente la sig.ra Anna Caracristi, il Tribunale ritiene, sulla base di quanto emerge dagli atti del procedimento ed in particolare dal tenore delle contrastanti dichiarazioni depositate dalle parti, che gli elementi di colpevolezza forniti a carico dell'incolpato non siano idonei ad integrare le violazioni contestate.

Invero, quel che emerge nell'occasione risulta essere senza dubbio un clima altamente conflittuale e litigioso caratterizzato anche dallo scambio di reciproche accuse e rivendicazioni tra il Presidente del sodalizio incolpato e l'allenatrice del sodalizio esponente, che non consentono di poter dichiarare



raggiunta la prova, anche con quel grado minimo di certezza tipico dell'ordinamento domestico, in relazione all'aggressione fisica contestata, ma più che altro un poco dignitoso quanto reciproco scambio di aggressioni verbali.

Sul punto, ciò che il Tribunale intende comunque censurare, riguarda la condotta tenuta da parte di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda e, segnatamente, sia dal Presidente del sodalizio incolpato che dall'allenatrice del sodalizio esponente, che avevano l'obbligo di gestire diversamente la situazione proprio per le cariche dagli stessi rivestite a prescindere da ogni eventuale provocazione o atteggiamento ostruzionistico.

Il Tribunale, pertanto, ritenendo sussistente la violazione della normativa federale a carico dell'odierno incolpato nei limiti sopra esposti, delibera di infliggere a carico dello stesso la sanzione disciplinare così come viene determinata nel dispositivo.

L'affermazione di responsabilità in capo al Sig. Michele Di Terlizzi comporta la conseguente sanzione a carico della ASD MI3 Volley ex art. 76 Reg.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del tesserato Michele Di Terlizzi la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 2 (due).

Delibera di infliggere al sodalizio ASD MI3 Volley, in persona del suo Presidente pro tempore, la multa di euro 200,00 (duecento/00).

Roma, 27 Marzo 2024.

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 29 Marzo 2024

